

# CONGEDO COVID-19

## PER QUARANTENA SCOLASTICA DEI FIGLI IN FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI

circolare INPS 116-2020



### ★ LAVORATORI INTERESSATI

Dipendenti del settore pubblico e privato anche a tempo determinato.

### ★ LAVORATORI ESCLUSI

Autonomi e Iscritti alla gestione separata Inps.

### ★ MISURA INDENNITÀ

50% della retribuzione con copertura contributiva figurativa.

### ★ ETÀ DEI FIGLI

Inferiore a 14 anni.



### ★ PERIODI INDENNIZZABILI

- Periodi di quarantena disposti dall'ATS.
- I periodi possono essere più di uno, anche relativamente al medesimo figlio.
- La quarantena deve essere compresa tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020.

### DOMANDE FREQUENTI?

#### Cosa succede se il contratto è a tempo determinato?

Il periodo di congedo Covid-19 può essere fruito all'interno del periodo di lavoro. Se il contratto va a naturale scadenza, l'indennizzo viene meno.

#### Se l'altro genitore convivente è in lavoro agile si può usufruire del congedo?

No.

#### E se durante la quarantena il figlio compie 14 anni?

Il congedo Covid-19 viene meno a partire dal giorno del compimento del 14° anno.

#### Deve esserci convivenza tra figlio e genitore?

Sì, affinché il genitore fruita del congedo indennizzato deve esserci convivenza e la convivenza è data dall'evidenza anagrafica. Il congedo è previsto anche nel caso di affidamento o di collocamento del minore su disposizione dell'autorità.

#### L'emissione del provvedimento dell'ATS a cosa deve essere legato?

Deve essere emesso necessariamente a seguito di contatto verificatosi nella scuola.

#### Il congedo può essere chiesto da entrambi i genitori?

Fatta salva la convivenza e tenuto conto delle compatibilità/incompatibilità, i genitori possono chiedere e fruitre alternativamente dei giorni di congedo. Il congedo non necessariamente deve coincidere con l'intero periodo di quarantena.

#### E se ci fossero più figli contemporaneamente in quarantena?

Al genitore richiedente viene corrisposta un'unica indennità.

In caso di richiesta del congedo Covid-19 da parte di uno dei genitori conviventi, l'altro genitore convivente

#### PUÒ.....

- Essere in malattia.
- Essere in congedo di maternità/paternità per un figlio diverso da quello in quarantena.
- Essere in ferie.
- Essere in aspettativa non retribuita.
- Rientrare tra i soggetti fragili (anche se in lavoro agile o disoccupato).
- Fruitre dei permessi L.104 anche per il medesimo figlio in quarantena.
- Avere un riconoscimento di grave handicap o essere invalido al 100% o essere titolare di pensione di inabilità.

#### NON PUÒ.....

- Richiedere il congedo per i medesimi giorni.
- Fruitre per lo stesso figlio del congedo parentale.
- Fruitre per lo stesso figlio del riposo per allattamento.
- Essere disoccupato o non svolgere alcuna attività lavorativa.
- Essere fruitore di Cogo, Cigs, Cig in deroga, assegno ordinario, CISAO, Nespi e Dts-Coll, a meno che non se ne fruita in riduzione d'orario.
- Svolgere l'attività lavorativa in modalità agile.
- Trovarsi in pausa contrattuale in caso di part-time o lavoro intermittente.

### MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'INDENNITÀ COVID - 19

PER I LAVORATORI  
DEL SETTORE PRIVATO

PER I LAVORATORI  
DEL SETTORE PUBBLICO



La domanda va inoltrata all'INPS tramite:

- il portale web attraverso lo spid;
- il contact center integrato: numero verde 803.164 (da fisso) o 06 164.164 (da mobile);
- i Patronati Cisl.

La domanda va alla propria Amministrazione pubblica secondo le modalità dalla stessa definite.



Informazioni per iscritti o iscrivendi alla Cisl Bergamo: [cisl.bg@cisl.it](mailto:cisl.bg@cisl.it)